



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari

Albo dei segretari comunali e provinciali

Sezione regionale Sardegna

Prot. n. 7586 (P)

Cagliari, 3 febbraio 2014

PEC

Ai Sigg. Sindaci della Regione
=LORO SEDI=

PEC

Ai Sigg. Segretari Comunali
=LORO SEDI=

E, p.c.

Ai sigg. Prefetti di
=NUORO=
=ORISTANO=
=SASSARI=

Oggetto: convenzionamento tra sedi di segreteria di competenza della Sezione Regionale Sardegna dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (fino a 65.000 abitanti).

In relazione all'istituto della convenzione per il servizio associato della segreteria comunale, si ritiene di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla disciplina dello stesso e su alcuni correlati profili applicativi.

Com'è noto, la vigente normativa in materia prevede che più comuni possano valutare l'opportunità di costituire, mediante lo strumento della convenzione, un'unica sede di segreteria comunale alla quale preporre un solo segretario comunale titolare (art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; art. 10 del D.P.R. n. 465/1997).

A tal fine, si riportano, di seguito, alcune indicazioni sulle procedure da adottare, nel rapporto con la Sezione regionale operante presso questa Sede, nelle sottoelencate ipotesi:

- 1) costituzione della convenzione di segreteria;
- 2) rinnovo o proroga della convenzione;
- 3) scioglimento anticipato della convenzione;
- 4) scadenza naturale della convenzione;
- 5) riclassificazione della sede di segreteria;
- 6) vicesegretario della convenzione di segreteria.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

1) Costituzione della convenzione di segreteria.

Il consiglio comunale di ciascun comune approva con deliberazione lo schema di convenzione concordato.

Divenute esecutive (o dichiarate immediatamente eseguibili) le deliberazioni consiliari di approvazione, i sindaci procedono alla stipula della convenzione, secondo tutti i requisiti formali previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97.

La convenzione costituita diverrà giuridicamente efficace dalla data in cui il segretario titolare assume servizio presso la sede di segreteria.

Sino a tale data ciascun comune convenzionato verrà considerato come sede singola di segreteria comunale, anche agli effetti di eventuali supplenze o reggenze.

Il Sindaco del comune capofila trasmette alla competente sede della Prefettura UTG di Cagliari, Albo dei segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sardegna, non meno di cinque giorni lavorativi prima della data di decorrenza della costituenda convenzione, la seguente documentazione:

- a. deliberazioni dei consigli comunali di approvazione della volontà di convenzionamento, corredate dallo schema di convenzione;
- b. convenzione sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti, successiva all'adozione dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di approvazione, con indicazione della decorrenza della stessa;
- c. certificati dei servizi demografici di ogni comune attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convenzionamento;
- d. decreto del Sindaco del comune capo convenzione di individuazione del segretario titolare (nel caso di presenza di un solo titolare sulle sedi singole di segreteria) ovvero richiesta di pubblicizzazione della sede (sia in caso di vacanza di tutte le sedi singole, sia in caso di sedi coperte ed interessate dalle elezioni).

Acquisita la suddetta documentazione e terminata l'istruttoria, la Sezione regionale prende atto della costituzione della convenzione, procede alla classificazione della stessa ed assegna il segretario titolare ai fini della successiva nomina, ovvero procede alla pubblicazione della sede neo-costituita.

Trasmette poi tale atto al Sindaco del Comune capofila.

Il Sindaco del comune capofila, non appena riceve l'atto costitutivo della convenzione e la contestuale assegnazione del segretario precedentemente individuato, adotta il decreto di nomina del titolare. In calce al decreto o con atto separato, il segretario nominato dovrà dichiarare la propria accettazione. **Tali atti dovranno essere tempestivamente trasmessi a questa Sezione regionale.**

Infine, il Sindaco del comune capo convenzione farà pervenire alla sede della Sezione regionale l'attestazione di assunzione in servizio del segretario titolare in data coincidente con la decorrenza della convenzione (anche se giorno festivo).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

- **Convenzionamento a seguito di rinnovo elettivo degli organi comunali.**

In tale ipotesi la procedura da seguire è la medesima sopra descritta, pur dovendosi osservare i termini di cui all'art. 99 del D.Lgs. 267/2000, qualora risultino in servizio segretari titolari in ciascuno degli enti che si convenzionano (fattispecie non prevista al di fuori dei 120 giorni dopo la proclamazione del Sindaco neoeletto, a norma della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 17/2003).

Pertanto, solo in caso di rinnovo elettorale, sarà possibile deliberare il convenzionamento anche in presenza di due segretari titolari. Il segretario non individuato verrà collocato in posizione di disponibilità, contestualmente all'assunzione in servizio del segretario titolare della segreteria convenzionata.

2) Rinnovo o proroga della convenzione di segreteria.

Il Sindaco del comune capofila, in previsione della scadenza della convenzione di segreteria ed a conclusione della procedura di rinnovo/proroga della medesima, trasmette alla competente sede della Sezione regionale, non meno di dieci giorni lavorativi precedenti la stessa, la documentazione seguente:

- a) deliberazioni dei consigli comunali concernenti la volontà di rinnovare o prorogare la convenzione (corredate dallo schema di convenzione ove siano state apportate modifiche);
- b) ove siano state apportate modifiche, copia della convenzione, sottoscritta dai Sindaci (in assenza di modifiche non è necessario sottoscrivere di nuovo il testo).

La Sezione regionale prende atto del rinnovo/proroga della convenzione con proprio provvedimento e ne cura la trasmissione al Sindaco del comune capofila.

3) Scioglimento anticipato della convenzione di segreteria.

I comuni che hanno costituito una convenzione possono scioglierla anticipatamente, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel testo del patto convenzionale e fatto salvo quanto previsto dalla normativa circa la tutela della posizione giuridica del segretario.

Se la volontà di procedere allo scioglimento della convenzione è unanime, ciascun consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Qualora, invece, lo scioglimento avvenga per recesso di una parte, sarà solo tale Ente ad adottare l'atto deliberativo che dovrà comunicare agli altri comuni convenzionati nei modi e tempi previsti nel testo del patto convenzionale.

Pertanto, affinché la procedura si concluda correttamente, i comuni dovranno trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione medesima non meno di cinque giorni lavorativi precedenti la decorrenza dello scioglimento.

La Sezione regionale prende atto dello scioglimento della convenzione con proprio provvedimento, la cui natura è disciplinata dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 270/2001.

Se non diversamente concordato, all'atto dello scioglimento il segretario della convenzione rimane titolare della sede di segreteria del Comune capofila.

Qualora i comuni facenti parte della convenzione dispongano altrimenti, i Sindaci, d'intesa tra loro e previa accettazione del Segretario, trasmetteranno alla Sezione regionale una nota sottoscritta dalle parti interessate con l'indicazione della sede di titolarità del segretario, secondo quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150/99.

All'atto dello scioglimento, gli Enti costituenti la convenzione vengono nuovamente ascritti alla classe originaria di appartenenza.

4) Scadenza naturale della convenzione di segreteria.

In caso di scadenza naturale, lo scioglimento della convenzione di segreteria cessa automaticamente alla data indicata dalle parti nel testo della convenzione.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 278/2003, lo "scioglimento dovrà essere comunque comunicato" tempestivamente a questa Sezione regionale.

Se non diversamente concordato, all'atto dello scioglimento il segretario della convenzione rimane titolare della sede di segreteria del Comune capofila.

5) Riclassificazione della sede di segreteria.

Qualora la somma degli abitanti degli enti convenzionati superi la soglia demografica relativa alla classe delle singole segreterie, la Sezione regionale provvede automaticamente alla riclassificazione della sede unica di segreteria, all'atto della costituzione della convenzione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Pertanto, la certificazione della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di costituzione della convenzione è parte integrante e sostanziale della documentazione necessaria per la costituzione di una sede di Segreteria convenzionata.

Nell'ipotesi di scioglimento della convenzione, gli enti riacquistano la propria classificazione d'origine.

5) Vicesegretario della convenzione di segreteria.

Come disposto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 175/2004, "la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e, quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare."

Pertanto nell'atto costitutivo della convenzione è necessario prevedere un'apposita clausola che attribuisca ad uno dei vicesegretari in servizio presso i singoli comuni, le funzioni vicarie nel caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare della segreteria convenzionata. Ogni eventuale sostituzione dovrà essere comunicata a questo ufficio.

Qualora non sia previsto il vicesegretario della segreteria convenzionata, la sostituzione del segretario titolare verrà disposta da questo ufficio tramite la nomina di un segretario reggente, su richiesta del Sindaco capofila per conto della segreteria convenzionata (e non singolarmente da ciascun Comune).

-0-0-0-0-

Tutto ciò premesso, si confida nella più scrupolosa osservanza delle suindicate disposizioni e procedure, allo scopo di consentirne la celere ed agevole definizione e l'omogenea applicazione su tutto il territorio regionale.

IL PREFETTO
(GIUFFRIDA)

DC/CB